

Quest' articolo 11, pare a me che voglia dir ciò: gli spiriti sono vincolati a favore dello Stato con prelazione degli altri creditori, ma questo vincolo non esiste per le *teste* e le *code*.

Ora, se così è la cosa, quel « non sono ammesse », che suppone alcun che di contrattuale, proposto dall'uno, accettato dall'altro, pare a me che non stia bene.

Sarebbe meglio dire: « non sono vincolate a guarentigia della tassa » per esonerarle dal privilegio, e lasciarle libere agli altri creditori.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Boselli, ministro delle finanze.** Innanzi tutto io assicuro l'onorevole Montagna, che siccome questa è una materia della quale molto dovrà occuparsi il regolamento, io ripiglierò in esame le cose per vedere, fermi i principî della legge, quel che si possa stabilire in proposito.

All'onorevole Gianolio, rispondo che la prima parte dell'articolo riguarda un argomento, la seconda un altro.

La seconda parte si limita strettamente a dire quanto è scritto; che cioè a guarentigia della tassa queste teste e code non sono ammesse, per la ragione che il loro valore commerciale è inferiore alla tassa stessa.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

**Pantano.** Visto che l'onorevole ministro dimostra una specie di buona intenzione di tener conto del mio concetto nel regolamento, ci riserviamo di presentare a suo tempo una piccola aggiunta alla legge che possa dare questa facoltà al Governo.

**Presidente.** Metto a partito l'articolo 11.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 12. *Circolazione e deposito degli spiriti.* — Il trasporto di spiriti in quantità superiore a dieci litri è soggetto ovunque a bolletta di legittimazione.

« Il deposito di spiriti in quantità maggiore di venti litri è soggetto a denuncia ed a vigilanza degli agenti di finanza, non che alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

« Le bevande alcoliche sono esenti da

ogni vincolo tanto nella circolazione quanto nel deposito.

« I caratteri delle bevande alcoliche saranno determinati con Decreto Reale.

Le controversie sul punto: se un liquido sia spirito o bevanda alcolica, saranno definite colle norme fissate per la risoluzione delle controversie sulla applicazione della tariffa doganale. »

L'onorevole Montagna ha facoltà di parlare.

**Montagna.** Domando scusa alla Camera, se ad ogni articolo sono costretto a dire qualche cosa. Ma in questo articolo 12, con una piccola variante, riappare tutto quanto l'ordinamento della tassa di vendita.

A pagina 13 della relazione si dice:

« di liberare il commercio degli spiriti e delle bevande alcoliche da molte formalità che lo inceppano per effetto delle disposizioni sulla tassa di vendita, le quali non sono vantaggiose alla Finanza. »

Lo stesso si dice nella relazione del Decreto-legge del 10 dicembre, col quale fu abolita la tassa di vendita; invece con questo articolo 12 si viene a riorganizzare completamente.

Ora, una delle due: o voi credete che i vincoli, le pastoie che quell'organismo recava al commercio erano dannose, ed allora perchè tornate a ripresentare questo organismo fiscalissimo? O credete che era utile, ed allora perchè l'avete abolito? Avrei capito che il ministro avesse ripreso la tassa di vendita, e tutto quell'organismo di bollette di circolazione, di pagamenti, che rappresentavano per la finanze una garanzia maggiore che non si abbia dalla bolletta pura e semplice, che si chiama qui bolletta di legittimazione. Ma se l'onorevole ministro delle finanze è venuto col Decreto del 10 dicembre ad abolire la tassa di vendita, ha dovuto certamente raccogliere delle prove che quell'organismo istituito dal Magliani non aveva effetti pratici, e non riusciva che a mettere pastoie al commercio.

L'onorevole ministro deve ben sapere che anche prima che si abolissero le bollette di legittimazione si negoziavano come un altro titolo qualunque, ciò che creava un grave disagio per il commercio, perchè coloro che avevano l'attitudine a frodare, frodavano con maggior facilità avendo in mano un documento legale per coprire la frode. Ed ora